



Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita

25 febbraio 2014

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

Indice

[Contenuto](#) | [Tipologia del provvedimento](#) | [Omogeneità delle disposizioni](#) | [Chiarezza e proprietà della formulazione del testo](#)

Contenuto

Il testo unificato in esame si compone di 16 articoli.

L'articolo 1 contiene le norme procedurali ed i principi e criteri direttivi di carattere generale per l'esercizio, da parte del Governo, di una delega finalizzata alla revisione del sistema fiscale, prevedendo in particolare che:

- i decreti legislativi dovranno essere adottati entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge (comma 1);
- almeno uno degli schemi dei decreti legislativi dovrà essere deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge (comma 3);
- il Governo riferisce ogni quattro mesi alle Commissioni parlamentari competenti per materia in ordine all'attuazione della delega; in sede di prima applicazione, il Governo dovrà riferire entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge (comma 4);
- il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari è di trenta giorni, prorogabile di venti giorni (con corrispondente proroga del termine per l'emanazione dei decreti legislativi) (comma 5);
- le relazioni tecniche allegate agli schemi dei decreti legislativi indichino, per ogni ipotesi di intervento, l'impatto sul gettito, gli effetti distributivi sui contribuenti, le implicazioni in termini di finanza locale e gli aspetti amministrativi e gestionali per il contribuente e per l'amministrazione (comma 6);
- il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere per l'espressione (entro dieci giorni) di un ulteriore parere da parte esclusivamente delle Commissioni competenti per materia. Decorso il termine, i decreti possono comunque essere adottati (comma 7);
- il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi previsti dal comma 1 entro diciotto mesi dalla loro entrata in vigore (comma 8);
- nei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo provvede all'introduzione delle nuove norme mediante la modifica o l'integrazione dei testi unici e delle disposizioni organiche che regolano le relative materie, provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili (comma 9);
- il Governo è delegato ad adottare, entro lo stesso termine di dodici mesi, uno o più decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui al comma 1 con le altre leggi dello Stato e per l'abrogazione delle norme incompatibili (comma 11).

Gli articoli da 2 a 15 contengono principi e criteri direttivi specifici relativi ai singoli settori oggetto di revisione,

con l'eccezione dell'articolo 7, che si riferisce ad una generale finalità di semplificazione del sistema. I settori oggetto della delega sono i seguenti:

- revisione del catasto dei fabbricati (articolo 2);
- stima e monitoraggio dell'evasione fiscale (articolo 3);
- monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale (articolo 4);
- disciplina dell'abuso del diritto ed elusione fiscale (articolo 5);
- gestione del rischio fiscale, *governance* aziendale, tutoraggio, rateizzazione dei debiti tributari e revisione della disciplina degli interpelli (articolo 6);
- semplificazione (articolo 7);
- revisione del sistema sanzionatorio (articolo 8);
- rafforzamento dell'attività conoscitiva e di controllo (articolo 9);
- revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali (articolo 10);
- revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e di lavoro autonomo e sui redditi soggetti a tassazione separata; previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni (articolo 11);
- razionalizzazione della determinazione del reddito di impresa e della produzione netta (articolo 12);
- razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette (articolo 13);
- giochi pubblici (articolo 14);
- fiscalità ambientale (articolo 15).

L'articolo 16 contiene disposizioni di carattere finanziario.

Tipologia del provvedimento

Il testo unificato, originato da 4 proposte di legge di iniziativa parlamentare, è stato approvato in prima lettura dalla Camera nella seduta dell'8 agosto 2013 e modificato dal Senato (S. 1058).

Viene sottoposto all'esame del Comitato a norma dell'articolo 16-*bis*, comma 6-*bis* del regolamento, in quanto contenente disposizioni di delega al Governo.

L'esame in seconda lettura è limitato alle parti modificate dal Senato.

Omogeneità delle disposizioni

Il disegno di legge presenta un contenuto sostanzialmente omogeneo, in quanto reca disposizioni volte a conferire una delega al Governo per la revisione del sistema fiscale, sulla base della procedura delineata all'articolo 1, dei principi e criteri direttivi generali indicati nel medesimo articolo e dei principi e criteri direttivi specifici relativi ai singoli settori oggetto di revisione, contenuti agli articoli da 2 a 15, con l'eccezione dell'articolo 7, che si riferisce ad una generale finalità di semplificazione del sistema.

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

All'articolo 4, comma 2, l'ultimo periodo, introdotto durante l'esame al Senato, introduce un oggetto ulteriore rispetto alla delega ivi prevista in materia di monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale, relativo alla razionalizzazione e riforma dell'istituto della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, senza indicare i principi e criteri direttivi della nuova delega.